**COMUNE DI BORBONA**

**PROVINCIA DI RIETI**

N di Repertorio

Contratto di concessione di terreni agricoli ricadenti nel demanio di uso civico del Comune di Borbona censito al foglio catastale \_\_\_\_\_ particella \_\_\_\_

L’anno duemilaventi il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in Borbona, nella residenza Municipale del Comune intestato,

tra

il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del Comune di Borbona, domiciliato per la carica presso la residenza Municipale, il quale interviene in quest’atto in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Borbona, con sede in Borbona, in Vallecine n. 2, codice fiscale 00113410575, autorizzato giusta art.107, comma 3, lett. C, del D.Lgs. n.267/2000, in esecuzione della **Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Amministrativo n. 9 del 13/02/2019** con la quale è stata autorizzata la concessione;

e

il sig./soc \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nel prosieguo di questo atto denominato “concessionario”;

Premesso che:

- con Decreto del presidente della Regione Lazio n. T00113/2014 è stato nominato il P.A. Alessandro Alebardi iscritto all’Albo Regionale dei periti demaniali per la sistemazione delle terre di uso civico gestite dal Comune di Borbona in data 12/04/2017 al n°191429, il perito demaniale P.A. Alessandro Alebardi ha trasmesso al protocollo della Direzione Regionale Agricoltura, gli elaborati riguardanti le operazioni di verifica demaniale per il territorio comunale di Borbona;

- con successiva nota prot. n°310635 del 19/06/2017, il perito demaniale ha provveduto a trasmettere alla Regione Lazio il “Piano di Massima” ai sensi degli artt. 34 e 35 del R.D. n°332/1928 con l’elenco dei fondi demaniali ai fini della loro assegnazione a categoria di cui all’art. 11 L. 1766/1927;

- copia della verifica demaniale è stata depositata dallo stesso perito a questo Comune in data 07/04/2017 prot. n°1992 da cui si rileva una consistenza complessiva di demanio collettivo in libera disponibilità del Comune pari ad Ha. 1.787.83.76, di cui Ha. 169.49.30 siti nel territorio del Comune di Cagnano Amiterno (AQ), oltre ad una notevole estensione di terre demaniali occupate da soggetti privati e di terre demaniali in promiscuità con il Comune di Posta;

- con nota acquisita al prot. \_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ – C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ di azienda agricola con sede in Borbona, ha chiesto al Comune al fine di avviare una nuova attività agricola imprenditoriale nel territorio del Comune di Borbona, di avere in concessione un terreno;

- con Determinazione dirigenziale n. 9 del 13/02/2019 è stata autorizzata la concessione al Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sul terreno censito al NCT del medesimo Comune al foglio n° \_\_\_\_\_\_ particella \_\_\_\_\_ della superficie catastale di ha \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, per una superficie **assegnata** **di ha** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**;

Tanto premesso, tra le parti costituite si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Il Comune di Borbona, come sopra rappresentato, concede al concessionario, che accetta, il fondo rustico sito in località “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”, censito al NCT al foglio catastale \_\_\_\_\_\_\_ particella \_\_\_\_\_\_ per una superficie complessiva assegnata di ha \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con la precisazione che la superficie data in concessione, risulta destinata a Pascolo;

ART.2

La durata della concessione è stabilita in annisette come stabilito dal Responsabile Servizio nella Determinazione n° 9/2019 ed avrà decorrenza dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, per avere termine il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ senza disdetta delle parti. Alla scadenza, il concessionario dovrà lasciare il terreno libero da cose e persone.

ART. 3

La concessione è disposta a soli fini di esercitare il diritto di pascolo, senza esclusiva rispetto ad eventuali ulteriori aventi diritto.

ART. 4

1. Il canone di concessione, come da Determina 9/2019, viene convenuto in € 30,00 ad ettaro, e quindi per complessivi € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ da corrispondersi anticipatamente entro la scadenza del 31 gennaio di ogni anno.

2. In tutti i casi di cessazione durante l’anno della concessione, ad eccezione della revoca per pubblico interesse, il concessionario dovrà comunque versare il canone per l’intero anno.

3. Ai soli fini fiscali si precisa che i canoni concessori non sono soggetti né a fatturazione né ad IVA.

ART. 5

1. Il concessionario dichiara di conoscere i terreni e di ritenerli idonei al pascolo. Dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, anche ai sensi e per gli effetti dell’art.45 della L. 203/82, sia ad ogni azione di adeguamento o perequazione del canone di cui agli artt.8 e segg. della L. 203/82, sia al diritto di esecuzione di qualsiasi miglioramento ai sensi dell’art.16 e seguenti della citata legge, sia infine ed in generale, ad ogni diritto che potesse spettargli in relazione alla legge 203/82 e/o altra legge in materia di patti agrari che contenesse disposizioni in contrasto con le clausole del presente contratto.

2. Il concessionario si impegna a mantenere le iniziali condizioni di fertilità, con il limite del rispetto della destinazione economica del terreno e dell’ordinamento colturale.

ART. 6

1. Il fondo dovrà essere restituito all’Amministrazione Comunale libero da cose, senza che al concessionario sia dovuto alcun indennizzo o compenso di alcun genere ed a qualsiasi titolo, ed è in ogni caso vietata l’alterazione anche temporanea dello stato dei luoghi con manufatti di qualsiasi specie;

ART. 7

1. Le imposte, le tasse ed i tributi relativi alla proprietà del fondo saranno a carico del Comune di Borbona.

ART. 8

1. La concessione è strettamente personale e quindi non può essere operata alcuna sub concessione, pena la decadenza immediata della concessione.

ART. 9

1. La cessazione della concessione si ha, oltre che per le cause sopra richiamate, anche:

- per morte del concessionario, ovvero scioglimento della società;

- per fine del periodo di concessione;

- per sopravvenuta diversa destinazione d’usa fatta dal concessionario e non espressamente autorizzata dal Comune;

- per rinuncia da parte del concessionario. La stessa deve essere presentata per iscritto al Comune ed avrà effetto con il 1° gennaio dell’anno successivo;

- per mancato pagamento del canone;

- per la violazione di qualsiasi prescrizione del presente contratto;

2. Prima della scadenza, il Comune può revocare la concessione per motivi di pubblico interesse o per inadempienze del concessionario.

ART. 10

1. In caso di cessazione della concessione, il terreno rientra nella piena disponibilità del Comune che, nelle more della procedura per nuova assegnazione, lo potrà assegnare ad altro soggetto ritenuto idoneo che lo richieda.

ART.11

Tutte le spese occorrenti per la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, e la sua registrazione competono al concessionario.

ART. 12

Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell’art. \_\_\_\_\_\_\_\_ del D.L. 189/2016 e ss.mmii.

Borbona, lì\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_